



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Servizio di apertura, chiusura, pulizia e riordino del parco pubblico denominato Giardino di San Biagio a Vicenza, per il periodo dal 30.05.2026 al 31.12.2026.

CPV prevalente (80%): 90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione

CPV secondario (20%): 98350000-1 Servizi connessi alle infrastrutture collettive

Art. 1 – Stazione Appaltante

Comune di Vicenza – Corso Andrea Palladio n. 98 – 36100 Vicenza – codice fiscale e partita IVA 00516890241 – Servizio Partecipazione – tel. 0444 222529/222157 – email: partecipazione@comune.vicenza.it – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Art. 2 – Oggetto dell'appalto, importo a base di gara, durata e luogo di esecuzione del servizio

a) Oggetto dell'appalto:

Il presente affidamento ha quale oggetto il servizio di apertura, chiusura, pulizia e riordino del parco pubblico denominato Giardino di San Biagio a Vicenza, per il periodo dal 30.05.2026 al 31.12.2026.

Il servizio prevede:

- 1) l'apertura e la chiusura in base agli orari previsti da ordinanza sindacale vigente pgn 32737 del 25 maggio 2009 per 362 giorni l'anno (*Allegato A*);
 - 1.1) gestione e aggiornamento avvisi agli ingressi;
- 2) la pulizia e il riordino da svolgersi quotidianamente mediante:
 - 2.1) raccolta meccanizzata o manuale dei rifiuti "a vista" eventualmente presenti nell'area (anche quelli lasciati dagli utenti sul manto erboso o sui viali) e mediante svuotamento e pulizia dei cestini con sostituzione dei sacchetti da eseguirsi con idonei DPI e nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi di cui art.3 del presente documento) – il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità concordate con la locale azienda raccolta rifiuti;
 - 2.2) pulizia di panchine e altre strutture presenti nel parco nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi di cui art.3 del presente documento);
 - 2.3) raccolta di eventuali documenti o altri oggetti personali ritrovati nel parco (ad esempio: borse, indumenti, ecc.) che dovranno essere consegnati ai competenti uffici comunali entro cinque giorni dal ritrovamento;

Rimane a carico dell'aggiudicatario il materiale d'uso necessario allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, quale a titolo esemplificativo:

- sacchi di immondizia;
- eventuali DPI per gli operatori;
- detersivi e materiali per la pulizia.

L'Operatore Economico si assume l'obbligo di inviare all'Ufficio Partecipazione contestualmente alla lettera-contratto di affidamento controfirmata:

- il nome del proprio referente incaricato della gestione organizzativa dell'attività oggetto della presente affidamento;
- il numero degli incaricati dei servizi richiesti;



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Qualora nel corso del periodo di affidamento tali nominativi dovessero essere soggetti a modifiche è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

b) Durata:

Il servizio avrà decorrenza dal 30.05.2026 fino al 31.12.2026. Il contratto resta comunque valido ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Non è prevista proroga contrattuale, mentre è facoltà dell'Amministrazione comunale esercitare, nei casi di cui all'art. 120, comma 11 del Codice, l'opzione di proroga tecnica del contratto, comunicata all'operatore economico entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del servizio.

c) Luogo di esecuzione:

Parco pubblico denominato Giardino di San Biagio (come da planimetria *Allegato B*), il cui accesso è collocato in Contrada Pedomuro San Biagio.

d) Importo di affidamento:

Il valore dell'affidamento è quantificato in euro 4.850,00 oltre IVA 22%

e) Corrispettivo:

Il corrispettivo a favore dell'operatore economico per l'esecuzione del servizio in oggetto per il periodo di affidamento (30.05.2026 – 31.12.2026), si intende remunerativo:

- di tutte le prestazioni necessarie per l'adempimento a regola d'arte del Contratto;
- di tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto di Appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità nella vigenza dello stesso;
- di qualsiasi altro onere connesso o conseguente all'esecuzione del Contratto, non avendo ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti, se non nei limiti e nei modi disciplinati dall'art. 10 del presente Foglio Patti e Condizioni;

L'importo a base di gara è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e qualsiasi altro onere, espresso dal presente Foglio Patti e Condizioni, inerente e conseguente all'esecuzione del servizio di cui trattasi.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a interferenze sono pari a zero, essendo le misure idonee a eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Inoltre, trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno del Comune di Vicenza – intendendosi per "interno" tutti i locali messi a disposizione dallo stesso per l'espletamento del servizio – resta escluso l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3 – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi

L'operatore economico è tenuto a conformarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi vigenti (<https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>).

Sacchetti per il conferimento dei rifiuti

1. I sacchetti utilizzati nei parchi devono rispettare requisiti specifici di sostenibilità, riciclo e compostabilità, con l'obbligo di certificazioni di prodotto, come previsto dai **CAM Rifiuti Urbani** attualmente in vigore, aggiornati con il [DM 7 aprile 2025](#) (in vigore dal 18 giugno 2025), che si



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

intendono integralmente richiamati, con particolare riferimento al punto **4.1.4. Caratteristiche di borse sacchi e sacchetti**.

2. I sacchetti utilizzati devono garantire le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali:

- antigoccia e antiforo: i sacchetti devono garantire l'impermeabilità per evitare la dispersione di liquidi, specialmente nei parchi dove vengono depositati rifiuti organici o cestini per deiezioni canine;
- resistenza: lo spessore del materiale di cui sono composti i sacchetti deve essere adeguato a prevenire rotture durante la movimentazione.

3. In base ai CAM vigenti sopra richiamati, sull'imballaggio o sul sacchetto stesso deve essere chiaramente indicata la percentuale di materiale riciclato e la certificazione ottenuta. Inoltre, i sacchetti in plastica (non compostabili) devono riportare l'indicazione che non devono essere conferiti nella frazione organica.

Attività di pulizia degli arredi presenti del parco

1. Nell'esecuzione delle attività relative alla pulizia degli arredi presenti nel Giardino di San Biagio trovano applicazione quanto previsto dai CAM Arredo Urbano, attualmente in vigore, adottati con [DM 7 febbraio 2023](#).

2. In particolare, qualora per le operazioni di pulizia degli arredi presenti (panchine, sedute, ecc.) fosse necessario l'utilizzo di detergenti, questi dovranno essere a basso impatto ambientale, biodegradabili e certificati, con una preferenza per prodotti conformi ai marchi di qualità ecologica che garantiscono la biodegradabilità e una limitata tossicità acquatica. Dovranno essere escluse dall'utilizzo sostanze pericolose, prodotti che creano persistenza nell'ambiente o composti che possono danneggiare i materiali dell'arredo.

3. Le attività di pulizia potranno sostanzarsi in:

- rimozione di scritte dagli arredi mediante l'uso di prodotti biodegradabili non aggressivi;
- pulizia degli arredi mediante soluzioni a base di acqua e detergenti ecologici con spazzole o sistemi a bassa pressione.

Art. 4 – Responsabile Unico di Progetto

Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 s.m.i. è il dott. Gianluca Dal Pra, Elevata Qualificazione dell'Ufficio Partecipazione e Pari Opportunità.

Ai sensi dell'art. 114 comma 7 il RUP svolge anche le funzioni e i compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 5 – Contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, secondo le previsioni dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, sulla base di quanto disposto dall'allegato I.4 del codice dei contratti, è esente dall'imposta di bollo.

Art. 6 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro, Pari opportunità – Ufficio Partecipazione

Contrà Busato, 19 – 36100 Vicenza

tel. 0444 222157

mail: partecipazione@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it



Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 7 – Obblighi dell'Operatore Economico

a) Obblighi generali

L'Operatore Economico si impegna allo svolgimento del servizio secondo le modalità prescritte dal presente Foglio Patti e Condizioni, tenendo conto anche delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Comune di Vicenza, il quale si riserva comunque, a seguito di valutazione discrezionale di opportunità, di prescrivere ulteriori e/o diverse modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Nella gestione dei servizi, l'Operatore Economico si impegna in particolare a:

- garantire la presenza di personale idoneo per lo svolgimento del servizio. Il personale impiegato dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso;
- garantire che il personale a contatto con il pubblico sia riconoscibile all'utenza, mediante adeguata uniforme di lavoro e tesserino di riconoscimento visibile;
- operare in accordo con l'Amministrazione, provvedendo a coordinare tutti i servizi espletati per il tramite del referente incaricato della gestione organizzativa;
- attuare gli indirizzi dell'Amministrazione finalizzati a un miglior funzionamento dei servizi, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione dei servizi;
- assicurare il rispetto degli standard qualitativi e delle norme di funzionamento dei servizi affidati, nonché il rispetto dei regolamenti e degli atti dei soggetti promotori dell'appalto;
- segnalare con tempestività all'Amministrazione le circostanze e fatti rilevati che possano pregiudicare il regolare espletamento dei servizi.

b) Obblighi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro

L'Aggiudicatario dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché adottare ogni cautela idonea a garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto al servizio, esonerando il committente da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni in materia.

In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a:

- assicurare le prestazioni oggetto del contratto con proprio personale regolarmente assunto, assolvendo a tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi e assicurativi, fermo restando che nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra gli operatori impiegati e il Comune;
- osservare tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente. Il Comune di Vicenza, in base alla normativa di settore, si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti;
- segnalare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di rischio sorte durante l'esecuzione del servizio;



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

- applicare al personale impiegato il CCNL PER I DIPENDENTI DALLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO (codice T151) o altro C.C.N.L. di settore che garantisca tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11 del Codice, nonché gli accordi sindacali integrativi vigenti, anche a seguito dell'eventuale scadenza degli stessi fino alla loro sostituzione e, altresì, ove non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si precisa che, per il presente affidamento, essendo rivolto a Enti del Terzo Settore, è prevista anche la possibilità di utilizzare, per lo svolgimento delle attività previste, personale volontario o assegnato sulla base di specifiche convenzioni/accordi sottoscritti con Enti Pubblici, purché adeguatamente assicurato e formalizzato;
- comunicare al RUP facente funzioni di DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), prima dell'avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- fornire tempestivamente al RUP/DEC al momento dalla stipulazione del contratto e ogni qualvolta subentrino modifiche l'elenco nominativo del personale incaricato dello svolgimento delle attività previste dall'affidamento. Al RUP/DEC spetta il potere di richiedere la sostituzione del soggetto/dei soggetti che abbiano generato reclami, lamentele, disservizi o, comunque, carenti o privi dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto;
- non impiegare in attività lavorative o professionali relative all'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, dipendenti del Comune di Vicenza cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio.

Resta inteso che nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra gli operatori impiegati nell'espletamento dei servizi e il Comune di Vicenza.

Il Comune si riserva di verificare l'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo mediante acquisizione da parte dell'Appaltatore del DURC, salva la facoltà di richiedere opportuni accertamenti in merito direttamente agli uffici competenti.

La violazione di una qualsiasi delle disposizioni sopra richiamate costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.

c) Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/100685>

<https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/88886>

d) Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro, Pari opportunità – Ufficio Partecipazione

Contrà Busato, 19 – 36100 Vicenza

tel. 0444 222157

mail: partecipazione@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) con un massimale per sinistro pari a € 500.000,00 e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, sollevando lo stesso da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 – Clausole sociali

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in conformità con l'art. 11 del D.Lgs 36/2024, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 lett. b) del presente Foglio Patti e Condizioni.

Rapporto sulla situazione del personale

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46 comma 2 del sopracitato D.Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali territoriali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per gli operatori economici diversi da quelli indicati al precedente periodo e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 2-3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 – Obblighi del Comune di Vicenza

Il Comune si impegna a:

- fornire all'esecutore del contratto una copia delle chiavi di accesso al Giardino di San Biagio. Ogni copia ulteriore ai fini della gestione del servizio in oggetto resta a carico dell'appaltatore. Alla scadenza del contratto tutte le chiavi di accesso al parco pubblico dovranno essere consegnate al Comune;
- versare all'appaltatore la somma prevista all'art. 2 lett. d), secondo le modalità indicate all'art. 19 del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 10 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante.

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro, Pari opportunità – Ufficio Partecipazione

Contrà Busato, 19 – 36100 Vicenza

tel. 0444 222157

mail: partecipazione@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it



Art. 11 – Varianti introdotte dal Comune di Vicenza

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

È facoltà del RUP/Direttore dell'Esecuzione ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto, mediante apposito verbale di sospensione e fornendone le ragioni, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

La sospensione delle prestazioni potrà essere ordinata per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 13 – Responsabilità dell'appaltatore, verifiche di conformità e certificato di regolare esecuzione

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e a ogni altra attività che si rendesse necessaria per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni in esso previste.

L'Appaltatore garantisce, che l'esecuzione dei servizi affidati avvenga:

- secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Foglio Patti e Condizioni;
- nel rispetto delle disposizioni di settore richiamate, comprese eventuali future modifiche;
- secondo la massima diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c.;
- nella piena osservanza delle fonti normative riguardanti le attività oggetto del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Vicenza da tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate o, comunque, da qualsiasi irregolarità rispetto alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini contrattuali.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di regolare esecuzione per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di



effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, dei controlli a campione con modalità comunque idonee.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si obbliga a consentire all'amministrazione di effettuare controlli preventivi di regolarità del servizio in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o animali causati nell'espletamento dei servizi e/o di ogni attività ad esso accessoria. L'Appaltatore dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni. Fermo restando quanto sopra previsto, l'Appaltatore è comunque tenuto a stipulare la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 7 lettera d) del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 14 – Termini per la verifica di regolare esecuzione

La verifica di regolare esecuzione è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica suddetta verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione si riserva di condurre la verifica di regolarità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

Art. 15 – Penali

In caso di inadempimenti nell'esecuzione del servizio, quali i livelli di servizio fissati, o in caso di mancata effettuazione dei servizi stessi, il Committente potrà applicare una penale per ogni giorno di inadempimento contestato a carico dell'Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, nella misura del 1 per mille, dell'ammontare netto contrattuale e sono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'esecutore, con la stessa PEC, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni, sempre a mezzo PEC, entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute motivate e comprovate giustificazioni ritenute idonee, si procederà all'irrogazione della sanzione e il recupero della/e penalità potrà essere effettuato anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Se l'inadempimento dovesse comportare l'applicazione di una penale superiore al 10% del corrispettivo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 e seguenti del Codice Civile.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. La stazione appaltante, quando accerta un



grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, possibili motivi di risoluzione del contratto:

1. la cessione del contratto;
2. il mancato avvio del servizio nel termine previsto;
3. la sospensione unilaterale e l'interruzione del servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore;
4. gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti;
5. la mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
6. il mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
7. la perdita dei requisiti di partecipazione alla gara;
8. l'inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente contratto;
9. l'inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite all'eventuale personale dipendente;
10. lo scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dall'Aggiudicatario per qualsiasi causa o motivo;
11. per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
12. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora, al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, si applica la disposizione di cui all'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto il Comune di Vicenza procede all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

In caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti; tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di eventuali altre somme dovute dall'appaltatore.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione a mezzo PEC degli addebiti all'Aggiudicatario, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.

Art. 17 – Recesso

Ai sensi dell'Art. 123 del D.Lgs. 36/2023, il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 20 giorni mediante comunicazione formale a mezzo PEC all'Appaltatore.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'allegato II.14.

Art. 18 – Cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente, compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.



Art. 19 – Pagamenti

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I pagamenti verranno effettuati in rate trimestrali posticipate, salvo il saldo finale, entro il trentesimo giorno dalla registrazione della fattura al protocollo generale dell'Ente, previa acquisizione del DURC regolare.

In ogni caso l'esecutore potrà presentare fattura relativa all'acconto solamente una volta accertate le prestazioni effettuate. Tale accertamento avviene a cadenza trimestrale, salvo il saldo finale, da parte del direttore dell'esecuzione, che trasmette lo stato avanzamento del servizio al RUP per l'emissione del certificato di pagamento, come previsto all'art. 12, comma 1 lett.d) e all'art.39 dell'Allegato II.14.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art.1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Univoco Ufficio IPA per il Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità: **K8BJL1**;
- il **CIG** (codice identificativo di gara);
- il numero e la data della **determina** di aggiudicazione del servizio;
- gli **estremi del conto corrente dedicato** sul quale avrà luogo la transazione, di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136 s.m.i., il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto;
- gli eventuali riferimenti relativi all'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- oppure, la dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter d.P.R. 633/72" introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge"

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:

Comune di Vicenza – Ufficio Partecipazione – C.F. e P.IVA 00516890241 – Corso Palladio, 98 Vicenza

Si precisa che l'Aggiudicatario non avrà titolo per pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario alla verifica della regolarità contributiva, previa acquisizione del DURC.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte del Committente, previo rilascio del DURC.



Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e a comunicare al Committente ogni informazione utile a tal fine.

Si impegna in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati al Committente tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 21 – Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Non si applica l'art. 60, comma 2-bis del Codice in termini di adeguamento prezzi.

Ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del D.Lgs. 36/2023 s.m.i, relativamente a quanto previsto all'allegato II.2-bis (articolo 11 c.2 lett.a - Tabella D), ai fini dell'applicabilità delle clausole di revisione dei prezzi si procederà annualmente alla rivalutazione, nel mese di dicembre, in base agli indici ISTAT (variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) considerato che per il CPV prevalente 90900000-6, sulla base della Tabella "Elenco CPV e tabelle di pertinenza" di cui all'Allegato II.2 bis al Codice, viene indicata la tabella D2 di riferimento: "Elenco CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT da scegliere da una selezione di indici".

In ogni caso, non trova applicazione l'art. 1664 c.c.

Art. 22 – Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per il presente appalto non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, considerato che si tratta di servizi di modica entità, il cui importo è ampiamente sotto le soglie di rilevanza europea.



Art. 23 – Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'Aggiudicatario del contratto non sia disposto a una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'Amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite e il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 24 – Protocollo di legalità

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 ottobre 2025, approvato con delibera della Giunta comunale n. 211 del 3 dicembre 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/docalbo/delibera-405342.pdf> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 25 – Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Art. 26 – Comunicazione tentativi di estorsione

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.



Art. 27 – Disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 28 – Trattamento dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse alla presente procedura e all'esecuzione del contratto.

I dati verranno trattati con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R., consultabile al link del sito istituzionale del Comune di Vicenza:

<https://www.comune.vicenza.it/Informativa-Privacy/Informativa-ai-sensi-dell-art.-13-del-Regolamento-UE-679-2016-Regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-ed-obblighi-del-Contraente>

Art. 29 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Vicenza, con esclusione della clausola arbitrale.

Art. 30 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni e circolari vigenti in materia, alle norme del Codice dei contratti pubblici, al Codice civile e ai regolamenti del Comune di Vicenza.

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Il Direttore
Settore Servizi Sociali, Partecipazione,
Lavoro, Pari Opportunità
dott.ssa Micaela Castangnaro
(documento firmato digitalmente)